

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● ARCHIVIO INFORMATICO DEI CONTRIBUENTI

# Debutta Vies, nuovo strumento contro le frodi Iva

di **Daniele Hoffer**

**D**ue importanti disposizioni contenute nel decreto legge n. 78/2010, destinate a combattere l'evasione fiscale, sono divenute da alcuni giorni operative, a seguito di specifici provvedimenti emessi dall'Agenzia delle entrate.

## Compensazione delle imposte

Dal 2011 sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto n. 78/2010, la compensazione di imposte a credito con modello F24 non è più ammessa fino alla concorrenza dei debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, superiori a 1.500 euro, se scaduto il termine di pagamento. In caso contrario, si applicherebbe la sanzione pari al 50% delle somme indebitamente compensate. La limitazione riguarda solo le imposte iscritte a ruolo a titolo definitivo (e non in via provvisoria) e non si applica alcuna limitazione se il debito con l'Erario è di importo inferiore al citato limite. È comunque consentita la compensazione tra imposte erariali a credito e gli eventuali debiti per importi iscritti a ruolo.

L'Agenzia delle entrate, con comunicato del 14 gennaio scorso, è però intervenuta sull'argomento specificando che le compensazioni effettuate anche in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro non sono sanzionabili fino a quando non vi sarà l'apposito decreto applicativo del Ministero dell'economia, di prossima emanazione, che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo. Questo a condizione però che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei citati ruoli.

La temporanea sospensione della san-

**Le operazioni intracomunitarie possono ora essere effettuate solo con specifica autorizzazione, dopo l'inclusione dei soggetti passivi Iva nel nuovo archivio**

zione, e quindi la possibilità di effettuare le compensazioni anche in presenza di ruoli scaduti, è dovuta al fatto che, fino al decreto ministeriale, viene meno il diritto di poter pagare gli stessi ruoli mediante compensazione.

Facciamo un esempio: se l'agricoltore ha un debito a ruolo non pagato per 4.000 euro e un credito compensabile di 9.000 euro, può effettuare compensazioni fino a 5.000 euro. Dopo l'entrata in vigore del decreto applicativo, per poter compensare il credito bisogna invece prima versare le somme a ruolo.

## Nasce Vies

Con due provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, del 29-12-2010, diviene operativa la disposizione del decreto n. 78/2010 in merito al nuovo regime autorizzativo per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie; si attendono comunque prossimamente ancora alcuni opportuni chiarimenti sulla materia, che dovrebbero arrivare a breve.

In pratica, al fine di combattere le frodi Iva, e in linea con le norme europee, per poter effettuare operazioni intracomunitarie diviene ora obbligatorio essere specificatamente autorizzati in tal senso. Questo avviene attraverso l'inclusione dei soggetti passivi Iva, che vengono

autorizzati, nell'apposito archivio informatico denominato Vies.

Da quanto emerge dal documento, i casi che possono sussistere sono tre.

- Nel caso di inizio attività, nei modelli da presentare per l'apertura della partita Iva bisogna specificare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, le quali potranno essere eseguite solamente decorsi 30 giorni, se non c'è stato uno specifico diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale ha opportunamente verificato eventuali fattori di rischio e requisiti del soggetto. In pratica viene seguito il metodo del silenzio assenso, mentre in caso di diniego deve essere emanato uno specifico provvedimento. L'Agenzia delle entrate provvede poi, decorsi i 30 giorni, all'iscrizione nell'archivio informatico dei soggetti abilitati; rimangono poi ulteriori sei mesi all'Agenzia per eseguire eventuali ulteriori controlli ed emanare eventualmente un provvedimento di revoca dell'autorizzazione, il quale, come il provvedimento di diniego, può essere impugnato davanti alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.

- I soggetti che hanno iniziato l'attività dal 31-5-2010 al 28-2-2011, qualora non abbiano manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie con il modello di apertura attività, oppure non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie nel secondo semestre 2010 presentando i relativi elenchi riepilogativi, entro il 28 febbraio prossimo vengono esclusi dall'archivio Vies dei soggetti abilitati.

Gli stessi soggetti, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie, possono tuttavia presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate per chiedere l'inclusione nell'archivio Vies con la tempistica citata. L'istanza può essere redatta su carta semplice, riportando, oltre ai dati anagrafici del soggetto richiedente, anche i presunti importi delle operazioni intracomunitarie di acquisto e vendita; anche in questo caso vale la regola del silenzio assenso.

- I soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 31-5-2010 vengono cancellati dall'archivio Vies entro il 28 febbraio prossimo solamente qualora negli anni 2009 e 2010 non abbiano mai presentato elenchi riepilogativi di operazioni intracomunitarie, oppure non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva relativamente all'anno 2009, salvo comunque la possibilità di presentare apposita istanza qualora intendano effettuare operazioni Ue.